PIANO URBANISTICO COMUNALE

PSC POC RUE PUT




PROVINCIA DI RIMINI





T<u>esti</u> 01.2



Comune di Verucchio:

Sindaco:

Giorgio Pruccoli

Assessore Urbanistica:

Alex Urbinati

Segretario Comunale:

Dott. Alfonso Pisacane

Responsabile Area Tecnica:

Arch. Mauro Barocci

Progettisti:

Arch. Marco Zaoli Progettista e Coordinatore generale

Arch. Roberto Ricci Analisi e classificazione del patrimonio storico del Capoluogo

Collaboratori:

Arch. Linda Fabbrini Arch. Vera Fabbrini Arch. Antaris Migani Arch. Natascia Tassinari

Aspetti geologici:

GEOCOOP RIMINI Dott. Geol. Maurizio Zaghini Dott. Geol. Demetrio Bastianelli

REGOLAMENTO PER L TFI FFONIA MOBII F

Elaborato redatto il: 11/2010

Adottato con Del. C.C. n.8 del 18.02.2010 e con Del. C.C. n.17 del 31.03.2010

Approvato con Del. C.C. n. del



REGOLAMENTO COMUNALE PER IL CORRETTO INSEDIAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE DEGLI IMPIANTI PER LA TELEFONIA MOBILE E LA MINIMIZZAZIONE DELL'ESPOSIZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI

SOMMARIO

ART. 10GGE ART. 2FINALI	TTO TA' ED OBIETTIVI
ART. 3PIANO ART. 4GRUPI ART. 5NUOVI ART. 6PROG	PROCEDURE AUTORIZZATIVE COMUNALE PER LA LOCALIZZAZIONE PO TECNICO DI VALUTAZIONE (GTV) E EDIFICAZIONI O SOPRAELEVAZIONI RAMMI ANNUALI DELLE INSTALLAZIONI TAZIONE DEI PROGRAMMI ANNUALI
ART. 8	AUTORIZZAZIONE DEI SINGOLI IMPIANTI INCLUSI NELLA PROGRAMMAZIONE ANNUALE
ART. 9 ART. 10 ART. 11	AUTORIZZAZIONE DI SINGOLI IMPIANTI NON PREVISTI NELLA PROGRAMMAZIONE ANNUALE MODIFICHE AD IMPIANTI ESISTENTI IMPIANTI MOBILI E STAGIONALI
CAPO III	CATASTO, MONITORAGGIO E CONTROLLO
ART. 12 ART. 13	CATASTO MONITORAGGIO E MAPPATURA DEI LIVELLI DI CAMPO ELETTROMAGNETICO
ART. 14	VIGILANZA E CONTROLLO
CAPO IV	DISPOSIZIONI TECNICHE, LIMITAZIONI, DIVIETI E PROCEDURE DI RISANAMENTO DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE
ART. 15	CONCENTRAZIONI DELLE ANTENNE SU UNA STESSA STRUTTURA E PRESSO PROPRIETA' PUBBLICHE
ART. 16 ART. 17	DIVIETI DI LOCALIZZAZIONE E MINIMIZZAZIONE IMPATTO VISIVO MINIMIZZAZIONE DELL'ESPOSIZIONE
ART. 18	RISANAMENTO DEGLI IMPIANTI FISSI
CAPO V ART. 19 ART. 20 ART. 21	DISPOSIZIONI FINALI PARTECIPAZIONE E INFORMAZIONE SANZIONI SPESE DI ISTRUTTORIA

ALLEGATO A

CAPO IDISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 OGGETTO

1. Il presente Regolamento, emanato ai sensi dell'art. 8 c. 6 della Legge 22 febbraio 2001, n. 36, "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici", disciplina, nel rispetto della normativa vigente, il rilascio dei titoli abilitativi e delle autorizzazioni per l'installazione di antenne per la telefonia mobile sul territorio comunale di Verucchio, le forme di localizzazione e distribuzione sul territorio degli impianti, il monitoraggio ed il controllo dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici e gli eventuali interventi di risanamento, delocalizzazione e razionalizzazione delle installazioni, tenuto conto della pluralità delle fonti di emissione elettromagnetica nel campo delle radiofrequenze e microonde.

Art. 2 FINALITÀ ED OBIETTIVI

- 1. Con il presente Regolamento il Comune intende assicurare il governo del territorio ed il corretto insediamento urbanistico degli impianti per la telefonia mobile, garantendone la diffusione del segnale radio per la telefonia cellulare, nella precipua attenzione al principio di cautela e alla minimizzazione dei valori di campo elettromagnetico, con particolare riferimento ai ricettori sensibili, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 22 febbraio 2001, n. 36, del DPCM 8 luglio 2003 e della Legge Regionale 31 ottobre 2000, n. 30 e s.m..
- 2. Pertanto, il Comune uniforma la propria azione amministrativa, sulla materia oggetto delle disposizioni del presente Regolamento, ai seguenti obiettivi generali:
 - a. tutela della salute dei cittadini e protezione dell'ambiente, con particolare attenzione all'impatto che gli impianti in oggetto vanno a determinare;
 - b. minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici, fermi restando i valori limite previsti dalle normative vigenti, con particolare attenzione ai ricettori sensibili;
 - c. minimizzazione dei fattori di inquinamento visivo a carico del paesaggio, extraurbano e urbano, derivante dagli impianti in oggetto;
 - d. allo scopo di perseguire gli obiettivi di cui ai precedenti punti a., b. e c., individuazione di siti che per vocazione, posizione e destinazione possano risultare maggiormente idonei alla localizzazione degli impianti in oggetto;
 - e. promozione di una corretta informazione nei confronti della popolazione;
 - f. equità ed imparzialità nei confronti dei Gestori dei servizi di telefonia mobile, cui devono essere garantite pari opportunità per l'esercizio delle concessioni ottenute dallo Stato.
- 3. Il Comune s'impegna a promuovere campagne di monitoraggio dei livelli di campo elettromagnetico, volte a mantenere un elevato livello di attenzione nei confronti delle installazioni nuove e già esistenti.

CAPO II

PROCEDURE AUTORIZZATIVE

Art. 3 PIANO COMUNALE PER LA LOCALIZZAZIONE

- 1. Ai fini del raggiungimento delle finalità e degli obiettivi di cui all'articolo 2 del presente Regolamento, il Comune individua le aree e i siti puntuali **idonei/non idonei/di attenzione**, vocati o meno all'installazione di stazioni radio base (s.r.b.) per la telefonia mobile, secondo la classificazione di cui all'Allegato A del presente Regolamento.
- 2. Ai fini della localizzazione delle s.r.b., si privilegiano le aree e i siti puntuali di proprietà pubblica ovvero le aree e i siti puntuali eventualmente espropriabili per ragioni di pubblica utilità.
- 3. L'individuazione di aree e siti puntuali, di cui al comma 1, avverrà su supporto cartografico, sia cartaceo che digitale, denominato **Piano comunale per la Localizzazione degli Impianti per la Telefonia mobile (PLIT)**, sulla base dell'applicazione dei criteri definiti all'Allegato A del presente Regolamento
- 4. Il **PLIT**, aggiornato annualmente sulla base dei dati del Catasto degli impianti fissi di telefonia mobile di cui all'art. 12 del presente Regolamento, è il documento a cui i Gestori devono riferirsi per la presentazione del Programma annuale delle installazioni fisse da realizzare.
- 5. Il PLIT è redatto dal **Gruppo Tecnico di Valutazione (GTV) degli impianti per la Telefonia mobile**, di cui all'art. 4, è adottato dal Comune.

Art. 4 GRUPPO TECNICO DI VALUTAZIONE (GTV)

- Per un'efficace valutazione della programmazione, per garantire l'ottimizzazione degli interventi proposti e la corretta valutazione di tutte le problematiche inerenti la materia, ivi compresa la valutazione sui possibili impatti relativi al paesaggio e al patrimonio storico, culturale e ambientale, viene istituito un Gruppo Tecnico di Valutazione degli impianti per la Telefonia mobile.
- 2. Il GTV, coordinato di norma dal <u>Responsabile dell' Area tecnica</u>, è costituito da rappresentanti degli uffici comunali competenti e si riunisce almeno una volta all'anno per programmare e valutare le installazioni e proporre aggiornamenti al PLIT.
- 3. Il GTV, al fine di favorire una razionale distribuzione dei nuovi impianti e di un riordino delle installazioni esistenti, con particolare riguardo a quegli impianti localizzati in aree/siti puntuali di attenzione, promuove incontri con i Gestori di reti della telefonia mobile, con l'eventuale presenza di ARPA e AUSL, preventivamente alla presentazione dei Programmi annuali, di cui all'art. 6 del presente Regolamento. In tali incontri, sulla base delle previsioni dei Programmi che verranno presentati dai Gestori entro il 30 settembre di ciascun anno, si provvederà ad individuare soluzioni concertate, in particolare per quelle situazioni problematiche che venissero a manifestarsi.
- 4. Le installazioni previste in aree/siti puntuali di attenzione saranno valutate sulla base dei seguenti criteri:
 - a) condivisione delle infrastrutture, quali edifici e/o pali di sostegno delle antenne, già presenti;
 - b) inserimento presso aree comunali o pubbliche rese disponibili dagli Enti interessati;
 - c) raggiungimento dell'obiettivo di minimizzazione dell'esposizione, di cui all'art. 17;

d) coinvolgimento di un'area già gravata da situazione igienico-ambientale problematica.

Art. 5 NUOVE EDIFICAZIONI O SOPRAELEVAZIONI

- 1. In caso di nuove edificazioni o sopraelevazioni, il Comune acquisisce, preventivamente al rilascio del relativo titolo abilitativo, il parere di ARPA e AUSL al fine di verificare eventuali superamenti dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, previsti dalle norme vigenti, che dovessero intervenire con le suddette modificazioni edilizie in un raggio dell'ordine dei 200 m. dagli impianti esistenti. In caso si verifichino dei superamenti, il Comune individua, in accordo con i Gestori, nuove localizzazioni o eventuali modifiche agli impianti che producono tali superamenti.
- Se la nuova edificazione o sopraelevazione dovesse interessare aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche, i Gestori provvedono in ogni caso, in accordo con il Comune, alla delocalizzazione e/o rimozione dell'impianto installato in corrispondenza di tali aree.

Art. 6 PROGRAMMI ANNUALI DELLE INSTALLAZIONI

- 1. I Gestori di reti per la telefonia mobile che intendono installare impianti nel territorio comunale sono tenuti alla presentazione del Programma annuale delle installazioni secondo le procedure di cui all'articolo 8 della Legge Regionale n. 30/2000 e s.m. e dell'articolo 8 della Deliberazione della Giunta Regionale n. 197/2001 e s.m..
- 2. Il Programma annuale oltre ad indicare la localizzazione degli impianti per la telefonia mobile, può individuare aree circoscritte (di raggio non superiore a 150 mt.) nelle quali il Gestore, per garantire il servizio secondo gli standard previsti dalla Concessione ministeriale, prevede di installare stazioni radio base. Il Programma, completo dei dati precedentemente richiamati, viene consegnato da parte dei Gestori su supporto cartaceo ed informatico, secondo le modalità previste dagli uffici comunali.
- 3. Il Programma annuale dovrà essere presentato sulla base della modulistica predisposta dallo Sportello Unico per le Attività Produttive.
- 4. S'intendono decadute le installazioni non realizzate nel termine di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio, ovvero dalla formazione del silenzio-assenso.
- 5. Per quanto concerne le aree circoscritte approvate nei Programmi annuali, queste si intendono decadute qualora non si proceda alla richiesta di autorizzazione all'installazione degli impianti entro il 30 settembre dell'anno successivo alla presentazione del Programma stesso.

Art. 7 VALUTAZIONE DEI PROGRAMMI ANNUALI

- 1. Nel periodo 15-30 settembre di ogni anno, i Gestori presentano presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive il Programma annuale delle installazioni fisse da realizzare.
- 2. Lo Sportello Unico per le Attività Produttive verifica la completezza della documentazione prodotta dal Gestore, sia dal punto di vista delle caratteristiche dei siti individuati che delle caratteristiche radioelettriche e di valutazione strumentale.

In carenza di documentazione non verrà dato avvio al procedimento sino all'inoltro della documentazione mancante.

- 3. Successivamente all'avvio del procedimento, nel caso di puntuale richiesta di documentazione integrativa, necessaria per la valutazione dell'istanza presentata, i termini per la conclusione del procedimento verranno interrotti e ricominceranno a decorrere dalla data di ricezione della documentazione richiesta da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive.
- 4. Il Comune dà notizia alla cittadinanza dell'avvenuta presentazione del Programma annuale mediante pubblicazione dell'avviso di deposito all'Albo Pretorio del Comune e la pubblicazione su un quotidiano ad ampia diffusione locale, fissando un termine di giorni 30 a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso all'Albo Pretorio per la presentazione delle osservazioni da parte di chiunque ne abbia interesse ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della Legge Regionale n. 30/2000 e s.m..
- 5. Il Comune, qualora il Programma annuale preveda la collocazione di un impianto a meno di 200 metri dal confine con il territorio di un altro Comune della Provincia di Rimini, ne dà comunicazione al Comune interessato.
- 6. L'istruttoria relativa alle aree circoscritte (di ampiezza non superiore a 150 m. di raggio dal punto ottimale di collocazione dell'impianto), ove il Gestore prevede d'installare degli impianti al fine di garantire il servizio secondo gli standard stabiliti dalla concessione ministeriale, accerterà l'idoneità dell'area o di sue parti, valutandone la compatibilità urbanistico-edilizia ed ambientale. Inoltre si provvederà ad indicare vincoli, condizioni o eventuali prescrizioni da osservare ai fini del rilascio dell'autorizzazione del singolo impianto, secondo le procedure previste all'art. 9.
- 7. Il Comune, a campione o secondo le modalità che riterrà più opportune, provvederà, anche in seguito al rilascio della relativa autorizzazione, alla verifica dei dati relativi all'altezza dell'impianto, degli edifici presenti e della loro destinazione d'uso, in un raggio di 200 metri. Eventuali difformità rispetto alla stato di fatto comporteranno la riattivazione della procedura di valutazione dei livelli di campo elettromagnetico, con il pagamento delle conseguenti spese a carico del Gestore titolare dell'impianto. Nel caso in cui tale procedura di valutazione evidenzi il superamento dei limiti di esposizione previsti dalle normative vigenti, l'Amministrazione comunale procede alla sospensione immediata dell'autorizzazione relativa all'impianto per il quale si è provveduto all'accertamento, fino all'avvenuta regolarizzazione dell'impianto, accertata da nuove valutazioni da parte degli organi competenti.
- 8. A conclusione dell'iter procedurale, copia dell'autorizzazione o dell'eventuale diniego all'installazione di impianti per la telefonia mobile viene inviata ad ARPA e AUSL per opportuno riscontro ed aggiornamento.
- 9. Il Comune, per il tramite dello Sportello Unico per le Attività Produttive, autorizza l'installazione degli impianti previsti nei Programmi annuali o parte di essi.

Art. 8 AUTORIZZAZIONE DEI SINGOLI IMPIANTI INCLUSI NELLA PROGRAMMAZIONE ANNUALE

 In tutti i casi in cui l'installazione dei manufatti relativi ai singoli siti necessiti, a norma delle leggi e dei regolamenti vigenti, di titolo abilitativo all'attività edilizia, le relative domande dovranno essere presentate allo Sportello Unico per le Attività Produttive, corredate dalla documentazione necessaria, sulla base della modulistica predisposta dallo stesso Sportello Unico.

- 2. Il rilascio dell'eventuale titolo abilitativo all'attività edilizia, fermo restando quanto stabilito al comma 5 dell'articolo 7, avverrà da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive contestualmente alla relativa autorizzazione del Programma annuale delle installazioni, a conclusione del procedimento.
- 3. I Gestori comunicano a Comune, ARPA ed AUSL l'avvenuta attivazione degli impianti autorizzati, nel termine di 20 giorni, per consentire l'aggiornamento del catasto informatizzato e della mappa dei livelli di emissione del fondo elettromagnetico, relativa all'area di installazione.

Art. 9 AUTORIZZAZIONE DI SINGOLI IMPIANTI NON PREVISTI NELLA PROGRAMMAZIONE ANNUALE

1. In casi particolari, motivando espressamente le esigenze determinatesi in ragione della copertura del servizio, singoli impianti, non previsti dal Programma annuale, potranno essere autorizzati nel rispetto delle procedure previste per i Programmi annuali. La relativa autorizzazione verrà rilasciata entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, completa della documentazione prevista, sulla base della modulistica predisposta dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, fermo restando che le domande di autorizzazione per gli impianti non previsti nella programmazione annuale potranno essere presentate solo successivamente all'autorizzazione dei Programmi annuali.

Art. 10 MODIFICHE AD IMPIANTI ESISTENTI

- 1. Per modifica ad impianti esistenti, di cui all'art. 8 della Deliberazione della Giunta Regionale n. 197/2001 e s.m., s'intende la variazione di una o più delle seguenti caratteristiche tecnico-impiantistiche:
 - a) tipologia dell'antenna;
 - b) localizzazione dell'antenna;
 - c) altezza centro elettrico:
 - d) tilt elettrico o meccanico;
 - e) guadagno dell'antenna;
 - f) direzioni di puntamento;
 - g) potenza irradiata;

Tali modifiche sono soggette ad autorizzazione con le procedure previste per i singoli impianti, di cui all'art. 9 del presente Regolamento.

- 2. L'installazione o la variazione di ponti radio sono da considerarsi rientranti nel caso di cui al comma precedente, fermo restando che per i ponti radio con potenza non superiore a 2 Watt, le procedure autorizzative sono sostituite da una comunicazione ai sensi della normativa vigente.
- 3. Non rientrano in quanto disposto al comma 1. i casi in cui si abbiano variazioni o aggiunte delle bande di frequenza autorizzate, per i quali si applica la normale procedura autorizzativa, ai sensi degli artt. 6 e 9.
- 4. Nel caso in cui la modifica di un impianto già autorizzato non determini un incremento del campo elettrico, il Gestore vi provvede, fermo restando il rispetto delle eventuali prescrizioni introdotte a livello autorizzativo, previa comunicazione a Comune, Arpa e Ausl. L'attestazione del non incremento va effettuata, a cura del Gestore, confrontando, in termini di stima dei livelli di campo elettrico, la situazione autorizzata con quella prevista a seguito di modifica. Le stime devono essere effettuate conformemente a quanto indicato nella norma CEI 211-10/2002.

Per incremento del valore di campo elettrico in un punto di valutazione, s'intende un qualsiasi aumento del campo elettrico nel medesimo punto. Il non incremento va attestato per gli edifici adibiti a permanenza non inferiore a quattro ore giornaliere, all'interno di un'area di valutazione in un raggio di 200 m. dall'impianto, in corrispondenza di tutte le altezze ove risulti la presenza di persone.

5. L'eventuale modifica dell'impianto esistente, così come autorizzato, che comporti variazioni strutturali, deve comunque garantire soluzioni che minimizzino l'impatto visivo.

Art. 11 IMPIANTI MOBILI E STAGIONALI

- 1. Per impianto mobile s'intende l'impianto in possesso degli elementi di temporaneità, di precarietà e di amovibilità, quest'ultima legata all'assenza di opere che ne pregiudichino un'agevole rimozione, ad eccezione di quelle connesse alla sicurezza.
- 2. Gli impianti di cui al punto 1, possono essere previsti:
 - a) a servizio di manifestazioni temporanee, questi possono stazionare per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento;
 - b) per sopperire, in particolari periodi dell'anno, all'aumento del traffico, questi potranno stazionare nell'area prevista **una sola volta** e per un tempo massimo di **quattro mesi**;
 - c) per garantire il servizio in attesa del rilascio dell'autorizzazione per un impianto fisso, **una** sola volta per un tempo massimo di **quattro mesi**.

Degli impianti mobili è data comunicazione al Comune 45 giorni prima della loro collocazione. Il Comune entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione può chiedere al Gestore una diversa localizzazione. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione prevista all'art. 12 della Deliberazione della Giunta Regionale n. 197/2001 e s.m..

- 3. In ogni caso, alla scadenza del termine prefissato l'area di sedime, ove è stato collocato l'impianto mobile, deve essere ripristinata. Il ripristino e/o la rimozione debbono essere garantiti dal Gestore dell'impianto mobile. Decorsi i termini, la mancata rimozione degli impianti si configura come installazione non autorizzata e, come tale, soggetta alle sanzioni previste all'articolo 17 della Legge Regionale n. 30/2000 e s.m..
- 4. Impianti installati e rimossi/disattivati secondo un periodo ciclico (impianti stagionali) sono soggetti all'osservanza della procedura prevista per gli impianti fissi. L'eventuale abilitazione all'attività edilizia, inizialmente rilasciata, riporterà le clausole per la rimozione/disattivazione ciclica.

CAPO III

CATASTO, MONITORAGGIO E CONTROLLO

ART. 12 CATASTO

- 1. Fermo restando il catasto istituito presso l'ARPA ai sensi della L.R. 30/2000, viene istituito presso il Comune il Catasto degli impianti fissi di telefonia mobile. Tale Catasto verrà regolarmente aggiornato sulla base dei dati forniti dai Gestori.
- 2. Allo scopo di favorire l'accesso alle informazioni relative alla distribuzione delle Stazioni Radio Base sul proprio territorio, l'Amministrazione comunale, avvalendosi di ARPA, realizza una mappa censuaria delle s.r.b., corredata con i dati identificativi degli impianti.

Art. 13 MONITORAGGIO E MAPPATURA DEI LIVELLI DI CAMPO ELETTROMAGNETICO

- 1. Il Comune promuove, secondo i criteri di cui all'articolo 2, campagne di monitoraggio e di mappatura dei livelli di campo elettromagnetico (cem), presenti in corrispondenza degli edifici che maggiormente possono risentire delle emissioni prodotte dagli impianti per la telefonia mobile. Promuove, inoltre, il monitoraggio con carattere di continuità, partecipando fattivamente al progetto di rete regionale di monitoraggio in continuo dei campi elettromagnetici a radiofrequenza.
- 2. Gli introiti che residuano dalle spese istruttorie a carico dei richiedenti, in relazione alle procedure di autorizzazione degli impianti per la telefonia mobile, così come previsto dall'art. 8 punto 8.2 della Deliberazione della Giunta Regionale n. 197/2001 e s.m., vengono destinati dal Comune alla promozione di attività di cui al comma 1 e per l'effettuazione di attività di vigilanza e controllo di cui all'articolo 14.

Art. 14 VIGILANZA E CONTROLLO

- 1. Il Comune effettua attività di controllo e vigilanza sugli impianti di telefonia mobile per contrastare forme di inquinamento elettromagnetico, avvalendosi di ARPA ed AUSL, secondo le modalità di cui all'articolo 17 della Legge Regionale del 19 aprile 1995, n. 44.
- 2. Successivamente all'installazione dell'impianto, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione comunale ne ravveda l'opportunità, di concerto con l'ARPA, effettua periodiche verifiche strumentali, nei punti ritenuti più significativi ed in modo particolare nei seguenti casi:
 - a) qualora la valutazione teorica dell'esposizione ai cem sia superiore a 3 V/m come campo elettrico in edifici con permanenza superiore a 4 ore giornaliere;
 - b) nelle aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche;
- 3. Nel caso in cui l'ARPA rilevi, durante le operazioni di monitoraggio, la violazione dei limiti di cui alle vigenti norme, ne trasmette i risultati all'Amministrazione comunale, la quale provvede ad applicare le sanzioni di legge, di cui al successivo articolo 20 del presente Regolamento.

CAPO IV

DISPOSIZIONI TECNICHE, LIMITAZIONI, DIVIETI E PROCEDURE DI RISANAMENTO DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE

Art. 15 CONCENTRAZIONE DI IMPIANTI SU UNA STESSA STRUTTURA E PRESSO PROPRIETA' PUBBLICHE

- 1. Al fine di ridurre l'impatto ambientale nonché di favorire una razionale distribuzione degli impianti fissi di telefonia mobile, il riordino delle installazioni esistenti e l'utilizzo delle medesime strutture nella realizzazione di reti indipendenti, l'Amministrazione comunale individua sul PLIT le aree ove privilegiare l'installazione di impianti per la telefonia mobile di più Gestori presso un unico sito e/o struttura, fermo restando il rispetto dei limiti di campo elettromagnetico previsti dalla normativa vigente, e le proprietà pubbliche (aree, strutture, fabbricati, tralicci, ecc.) ove privilegiare l'installazione di impianti.
 - Pertanto, il Comune può richiedere ai Gestori la predisposizione di progetti di concentrazione delle stazioni radio base e/o di dislocazione presso proprietà pubbliche, regolamentando tale localizzazione tenendo conto dei limiti di cem generati.
- 2. La scelta di concentrare impianti presso un unico sito e/o struttura, valutata in considerazione della loro collocazione e tipologia, tiene conto dell'esigenza di evitare incrementi significativi dei livelli di campo elettromagnetico.
- L'installazione di apparati di telecomunicazione sugli immobili di proprietà pubblica è regolata da una apposita convenzione, contenente la definizione di un canone d'affitto da valutare in sede di progetto.

Art. 16 DIVIETI DI LOCALIZZAZIONE E MINIMIZZAZIONE IMPATTO VISIVO

- 1. Le localizzazioni di impianti s.r.b., ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 30/2000 e s.m., sono vietate in aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche, nelle zone di parco classificate A e nelle riserve naturali ai sensi della Legge Regionale n. 11 del 1988, su edifici di valore storico-architettonico e monumentale, individuati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", nonché su edifici ai quali viene riconosciuto un valore storico-architettonico tramite l'individuazione nelle norme tecniche dello strumento urbanistico vigente.
- 2. Per quanto riguarda i nuovi impianti, al fine di minimizzare l'impatto visivo, sussiste sul territorio comunale il divieto di realizzare impianti dotati di supporti con tipologia a traliccio, fatta salva la posa in opera degli apparati emittenti su tralicci destinati ad altre funzioni (come, ad esempio, le torri d'illuminazione di impianti sportivi).
- 3. La minimizzazione dell'impatto visivo deve essere perseguita da parte dei Gestori, adottando tutte le soluzioni e le tecnologie utili ad assicurare il mantenimento degli elementi architettonici, prospettici e paesaggistici, fermo restando che ciò non comporti aumento dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici. In particolare, si dovrà tener conto della specificità del contesto territoriale in cui devono essere realizzati gli impianti.
- 4. Onde assicurare l'obiettivo di cui al comma precedente, il Comune può subordinare il rilascio dell'autorizzazione all'ottenimento di soluzioni che non interferiscano in maniera rilevante dal punto di vista dell'impatto visivo prodotto dall'impianto da installare.

ART. 17 MINIMIZZAZIONE DELL'ESPOSIZIONE

- 1. La localizzazione di nuovi impianti al di fuori delle aree di cui all'articolo 16, comma 1 e 2, e particolarmente per quelle in prossimità di queste, avviene perseguendo obiettivi di qualità, ai sensi del comma 2 dell'art. 9 della L.R. n. 30/2000 e s.m., che da un lato minimizzino l'esposizione ai cem e dall'altro favoriscano l'inserimento ambientale.
- 2. Al fine del perseguimento dell'obiettivo di minimizzazione dell'esposizione ai cem, le stime effettuate da ARPA nella valutazione del progetto di nuovo impianto o di modifica di un impianto esistente, effettuate conformemente a quanto previsto al paragrafo 6.4 della Norma CEI 211-10/2002, dovranno essere eseguite attraverso una valutazione integrata che consideri il contributo di tutte le s.r.b. presenti in un raggio di 200 metri (500 metri per le sorgenti radiotelevisive) dall'impianto in esame. Ai fini di maggior cautela, gli impianti saranno valutati alla loro massima potenza.
- 3. Facendo seguito a quanto previsto dall'art. 9 della Deliberazione di G.R. n. 197/2001 e s.m., nel caso in cui, dall'esame del progetto d'installazione di un nuovo impianto previsto in prossimità di aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche, ARPA verifichi un aumento dei livelli di campo elettrico, stimati in rapporto alle suddette aree, maggiore di 0,5 V/m rispetto ai livelli stimati nella situazione preesistente, ne dà comunicazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive, il quale provvede entro 15 giorni alla convocazione del Gestore, di ARPA, di AUSL e degli Uffici comunali competenti, al fine di verificare le possibili soluzioni alternative per la minimizzazione dell'esposizione nelle suddette aree/siti puntuali. Tale convocazione sospende i termini del procedimento.

ART. 18 RISANAMENTI DEGLI IMPIANTI FISSI

1. Per quanto concerne le modalità e le procedure relative ai risanamenti degli impianti di telefonia mobile, tramite la loro riduzione a conformità ovvero delocalizzazione, si richiama quanto previsto dalla normativa vigente (articolo 10 della Legge Regionale n. 30/2000 e s.m.).

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 19 PARTECIPAZIONE ED INFORMAZIONE

- 1. Il Comune assicura alla cittadinanza ed agli aventi diritto, nelle forme previste dalla Legge 241/90 e s.m., l'informazione e la partecipazione alle procedure in atto, fatto salvo il principio della riservatezza industriale e commerciale di cui al D.Lgs. n. 39/1997, relativamente ai dati sensibili dei piani industriali dei Gestori.
- 2. Il Comune organizza, in collaborazione con ARPA e AUSL, iniziative di divulgazione dei dati relativi al monitoraggio dell'inquinamento elettromagnetico e campagne d'informazione finalizzate ad una migliore conoscenza delle emissioni prodotte da impianti per la telefonia mobile e da analoghe fonti rientranti nel campo delle radiofrequenze e microonde.

Art. 20 SANZIONI

1. Fatto salvo quanto previsto dalle normative vigenti, per le violazioni al presente Regolamento, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m., si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 500 euro.

Art. 21 SPESE DI ISTRUTTORIA

- 1. Le spese occorrenti per l'istruttoria delle istanze finalizzate all'autorizzazione dei Programmi annuali nonché di singoli impianti sono a carico del richiedente.
- 2. La quantificazione delle stesse sarà determinata tramite apposita delibera di Giunta Comunale, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 8, punto 8.2, ed articolo 12, punto 12.1, di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 197/2001 e s.m..

ALLEGATO A

CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE/SITI PUNTUALI E LORO UTILIZZO AI FINI DELL'INSTALLAZIONE DI STAZIONI RADIO BASE.

Nell'individuazione delle aree di cui ai punti successivi, dev'essere tenuto conto sia dello stato di attuazione dello strumento urbanistico vigente, sia delle previsioni urbanistiche non ancora attuate. Si ritiene opportuno, nell'ottica del principio di cautela e nell'ambito della valutazione di compatibilità ambientale di cui al punto 8.4 della Direttiva Regionale (Deliberazione di G.R. n. 197/2001 e s.m.) e delle conseguenti misure previste per la minimizzazione degli impatti negativi, tenere in debito conto i fattori di pressione ambientale già presenti sul territorio, anche al fine di evitare per quanto possibile una concentrazione di condizioni ambientali sfavorevoli in alcune aree del territorio, con conseguente incremento della percezione del rischio e di situazioni di disagio nella popolazione.

Tali aree/siti puntuali sono:

1. Aree/siti puntuali non idonei all'installazione (fattore escludente):

- a) con vincoli derivanti da norme urbanistiche;
- b) esplicitamente esclusi della Legge Regionale n. 30/2000 e s.m..
- 2. Aree/siti puntuali di attenzione, sottoposti a limitazioni (fattore limitante), perché:
 - a) caratterizzati da valori di fondo, stimati o misurati, che vengono considerati non trascurabili. A titolo esemplificativo, si può fare riferimento alla metà del valore di attenzione fissato dall'art. 3 del D.P.C.M. 8 luglio 2003 (3 V/m);
 - b) prossimi alle aree di divieto di cui all'articolo 9 comma 1 della Legge Regionale n. 30/2000 e s.m. (con particolare riferimento alle attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche) per le quali è necessario perseguire la minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici, tendendo al minimo incremento, compatibilmente con la qualità del servizio da erogare, del fondo preesistente sulle aree soggette al divieto. La delimitazione delle aree di attenzione può essere riconducibile all'assunzione di una distanza di 200 metri dall'aree/siti puntuali non idonei all'installazione (tale distanza è in accordo con quella individuata al punto 8.1 della Direttiva Regionale, per l'indicazione degli edifici presenti, delle loro altezze e delle loro destinazioni d'uso);
- 3. Aree/siti puntuali compatibili (fattore preferenziale), in cui non sussistono limitazioni palesi o emerge un'eventuale idoneità-attitudine alla localizzazione, eventualmente già indicate negli strumenti di pianificazione, quali ad esempio:
 - a) aree con assenza di ricettori sensibili;
 - b) rotatorie stradali e parcheggi di ampie dimensioni al centro dei quali installare strutture apposite;
 - c) aree agricole in adiacenza a centri abitati o a strade di grande traffico.